



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

(5)

## SUNTO DI CONFUTAZIONE

DELLE PROPOSIZIONI ASSUNTE IN PUBBLICA UDIENZA

*di* **Abenante** *contro* **Martucci**

---



### PRIMA PROPOSIZIONE

*Il credito in disputa non è mai tornato nel patrimonio del  
duca di Castropignano.*

### OSSERVAZIONI

**N**on n'è mai sortito. Il decreto del 13 settembre 1806 riguardò i *Siciliani, Napolitani, e stranieri* che seguirono il Re nella Sicilia. Castropignano non era tra costoro — dunque non lo colpì la confisca.

Il decreto del 17 ottobre 1808 tolse il sequestro sopra gli stabili ed i mobili (1) — quindi ritornò il cespite — tanto maggiormente pel decreto restitutorio del 1815.

Se poi fu un cespite abolito, risponde la liquidazione fatta dal Governo nel 1809. — Non avrebbe potuto aver luogo, qualora il cespite o fosse stato abolito senza rimborso, o devoluto al Fisco. Questo fatto toglie ogni esitanza. Dunque il cespite fu nel patrimonio di Castropignano. Se poi Frignano fosse stato

---

(1) ART. 2° È TOLTO FINO A NUOVO ORDINE IL SEQUESTRO IMPOSTO COL DECRETO del 13 settembre 1806 su i BENI MOBILI ED IMMOBILI di quelli che alla sua partenza ( del Re ) seguirono la passata Corte in Sicilia.

agente del Fisco , spetterebbe a costui prenderne conto — non mai Abenante che eccepirebbe del diritto del terzo. Ma è dimostrato che Frignano non era agente del fisco (1).

Infine la eredità di Frignano ebbe un curatore. Costui la rappresentò e piattò in giudizio. Quella di Castropignano non fu rifiutata. L'avversario erra e confonde anche i fatti.

Il cespite dunque o non uscì mai , o certamente ritornò nella eredità di Castropignano. — Infine non trattiamo di riavere il *Corpo* perduto , — ma le annualità maturate sino al 1809. Laonde la interlocutoria del 1836 fu sfogata — convertita in definitiva — in nissun modo giudicato.

## II. PROPOSIZIONE

*Contraddizione tra gli art. 14 e 18 della legge del 1806 ( 2 agosto ).*

*Per conciliare l'antinomia convien ripetere l'abolizione dal decreto del 16 agosto di quell'anno.*

## OSSE\_RVAZIONI

Nessuna contraddizione tra i due articoli. Il 14 parla di dritti conservati ai possessori dei feudi — anche in ipotesi burgensatici , a peso delle Università.

Il 18 contempla ogni altro *diritto simile* alle *dogane* — li conserva ai PRIVATI POSSESSORI. Evidente diversità delle due disposizioni. Entrambe però conservatrici , non abolitive. Dunque per la legge del 2 agosto 1806 a parere dell'avversario non avvenne l'abolizione.

Tantomeno è avvenuta pel decreto del 16 dello stesso mese

---

(1) *V. Allegazione di Martucci pag. 29 a 32.*

ed anno. Questo decreto non sopprime — presuppone la soppressione e la incamerazione già fatta a pro del Fisco (1). Tratta dei diritti GIA' APPARTENENTI al fisco — sottoporsi alle amministrazioni finanziere. Dunque è decreto di esecuzione — non di ordine — di conseguenza — non di abolizione. Richiama l'osservanza delle LEGGI STABILITE — Laonde altrove, e non in quel decreto convien rinvenire l'abolizione del cespite — E se non si rinviene (a credere del contraddittore) nella legge del 2 agosto 1806 — non ve ne sarebbe altra che avrebbe prodotto questo effetto.

Che se poi gli si volesse prestar fede — Il decreto del 9 novembre 1807 avrebbe parlato invano — Volle e permise la liquidazione con gli articoli 1 e 2 di quei diritti unicamente contemplati nella legge del 2 agosto. Non parla del decreto del 16 agosto. Laonde si sarebbe schiusa ed eseguita la liquidazione per diritti non contemplati da quella legge che si rammentava nel decreto — ed invece per un decreto che non cadde mai in mente del Sovrano, e che non abolì alcun diritto — Assurdo incompatibile!

Ma cessano le ipotesi, quando si scorra il testo della legge veramente abolitiva di cotesti ufficj del 27 febbraio 1809 — Con questa il legislatore si serve nell'art. 103 delle stesse frasi usate nell'art. 18 della legge del 2 agosto 1806 — e nell'art. 1 del decreto del 9 novembre 1807 — armonia mirabile che

(1) ART. 1° *L'amministrazione dei dazj indiretti comprende tutte le dogane, tutti gli arrendamenti, la carta bollata, i reali lotti, la crociata, il protomedicato, ed in generale tutte le contribuzioni e dazj indiretti, che per qualsivoglia titolo CI APPARTENGANO, E QUALUNQUE SIA L'AMMINISTRAZIONE SOTTO LA QUALE SI TROVANO.*

ART. 2° *Il direttore generale regolerà tutti gli affari dell'amministrazione CONFORMEMENTE ALLE LEGGI E REGOLE STABILITE senza potere accordare esenzione o riduzione di tassa.*

svela la mente di quei precetti governativi — uniformi e costanti.

Compie la dimostrazione la liquidazione avvenuta nel 9 giugno 1809 dalla commissione de' titoli — se questa non liquidava senza il concorso della condizione dell'ATTUALE POSSESSO per l'art. 1 del decreto del 9 novembre 1807 — ne conseguì, che se vi fu liquidazione vi fu di necessità dimostrato possesso e CONTINUO sino al 1809 nel duca di Castropignano.

Indarno si cercherebbe maggior pruova nella liquidazione di grazia del Re Francesco I, del 1826 — questo esperimento è superfluo stando quella ritualmente avvenuta nel 1812 — È inutile, giacchè Castropignano era spento sin dal 1814 — 12 anni prima della grazia — Al curatore non premeva, per aver egli costituito il giudicato contro dei debitori. La pruova contraria ed ugualmente evidente debbon farla gli Abenante.

### III. PROPOSIZIONE.

*La liquidazione del 1809 non offende. È cosa avvenuta tra i terzi.*

### OSSERVAZIONI.

Fallace supposto. La liquidazione è fatto del Principe — perciò a tutti noto e relativo — Imposto dalla legge — perciò a tutti comune ed efficace. Da ultimo è pruova del possesso riconosciuto dal Governo, dal quale vorrebbe si far procedere l'abolizione del diritto — dessa dunque è influente e decisiva nella causa.

Tanto è ciò vero, che gli avversari ne opponevano la mancanza davanti ai primi giudici, augurandone il difetto — Essi la riconoscevano importante, supponendo che non vi fos-

se — Ora la rifiutano perchè esiste — Non àno questo diritto — La liquidazione li offende

#### IV. PROPOSIZIONE.

*Martucci deve dimostrare la esazione dei proventi dell'ufficio.  
Gli Abenante non possono pruovare negativamente.*

#### OSSERVAZIONI.

L'argomento non regge, qualora piaccia di rammentare i fatti inalterabili pruovati in processo.

Martucci tien per sè la legge del 2 agosto 1806; il decreto del 9 novembre 1807; l'altra legge abolitiva del 27 febbraio 1809. Per ultimo la liquidazione fatta nel 9 giugno dell'anno medesimo.

Abenante a questa serie di argomenti oppone la incamerazione del diritto e della percezione. La vuole fatta dal Fisco sin dal 16 agosto 1806. La dimostra a suo credere col certificato di Sanseverino. Dunque è un fatto la riscossione dei proventi praticata dal Governo. Questo fatto è positivo. Abenante non deve dimostrare che non abbia esatto—ma sibbene che abbia il Governo esatto per lui o che una legge ne abbia soppressa la esazione. Questo assunto è positivo, non negativo — Se non adempie a questo debito, la causa è perduta per lui. Peggio se ricorre al fatto di Regnier. In questo caso l'abolizione non derivando da legge doveva aver luogo la interpellazione giusta la L. 33 ff. *locat. conducti* — art. 1572 LL. CC.

## V. PROPOSIZIONE

*Retratto per l'art. 1445 LL. CC.*

## OSSERVAZIONI.

Il testo porta *prezzo reale della cessione* — cioè l'apparente dal titolo — così *Toullier e Rogron* nei loro commenti. Se s'induce per conghietture equivale andar contro il titolo — scinderlo — abbatterlo.

L'avversario per opposto lo rispetta e ritiene — perchè vuole eseguirlo, pagando la sola somma passata per Banco. Mentre riconosce la parte utile — stenta rifiutare la dannosa. Ma la confessione, il patto, lo stipulato sono irrescindibili, incrollabili sino a che non si spengono nei modi di legge.

Si concilia lo stipulato la credenza di verità — giacchè le parti se avesser voluto mentire, avrebbero potuto riferire il pagamento intero di ducati 7300 o per Banco, o in contanti.

Potevano simulare il novero di molte carte private. Nol fecero, giacchè credettero che la verità, benchè nuda, fosse positivamente difesa dalla fede inalterabile, della quale si circonda il titolo autentico. Fede e credenza che non verranno scosse dalle stentate e leggere presunzioni risvegliate dall'avversario.

Li 11 agosto 1840.

*A. Starace*

*L. Landolfi*

*F. Starace*

VA1  
1523643